

LIQ. CONTR. 53/2025



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Elisa Tosi

Presidente Relatore ed Estensore

Dott. Nicolò Grimaudo

Giudice

Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 84/2025 P.U.

PROMOSSO DA

IPIFIN COLLECTION SRL con sede legale in Benevento (BN), Località Ponte Valentino snc (C.F. n. 10153830962), rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta, come da procura allegata al ricorso introduttivo, con domicilio telematico eletto presso quest'ultima (PEC avvbarretta@legalmail.it),

nei confronti di

PAOLO GARIBOLDI, [C.F. GRBPLA58D27B300D], residente in Busto Arsizio, Via dell'Usignolo n. 47.

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di PAOLO GARIBOLDI depositato in data 17.4.2025, ai sensi dell'art. 268 comma II c.c.i.i.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e presso la Cancelleria Esecuzioni

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Premesso che:

- con ricorso depositato il 17.4.2025, il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di PAOLO GARIBOLDI;
- fissata udienza di comparizione delle parti al 4.6.2025, successivamente differita al 30.9.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione a mani della parte resistente in data 1.8.2025;
- il resistente non si è costituito in giudizio.





Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il resistente risiede nel Comune di Busto Arsizio e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell’art. 268, co. 2, primo periodo, c.c.i.i., in quanto creditrice dell’importo complessivo di € 70.460,64 di cui :
 - € 66.836,85 per residuo capitale ed interessi dovuti in forza di contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 21.6.2002 con Adalya Banca Immobiliare SpA (originaria ragione sociale di Unicredit Banca per la Casa, poi Unicredit S.p.A.), credito ceduto dapprima a Ifis Npl Investing S.p.A e, infine, a Ipifin Collection S.r.l. (cfr. docc. 1, 1a, 4 e 6 fascicolo ricorrente);
 - € 3.623,79 quale saldo negativo del contratto di conto corrente originariamente intrattenuto con Banca Nazionale del lavoro S.p.A. (per il quale è stato prodotto il contratto e la attestazione di iscrizione nel libro giornale della società Ifis Npl Investing S.p.A., dante causa dell’odierna ricorrente);
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art. 268, co. 2, c.c.i.i. dal momento che, oltre alle predette passività che già sono superiori al limite minimo di legge per far luogo all’apertura della liquidazione controllata, risultano debiti tributari affidati all’Agente della riscossione per complessivi € 5.457,71 (cfr. certificazione ADER del 8.5.2025).
- Quanto al requisito oggettivo dell’insolvenza di parte resistente, questo è comprovato dal perdurante mancato adempimento all’obbligo di pagamento degli importi sopra indicati, nonostante la notificazione del ricorso introduttivo del presente procedimento (effettuata in data 8.7.2025 e ripetuta in data 1.8.2025, per mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 41 comma II CCII).
- Il debitore non si è costituito e non ha prodotto l’attestazione dell’OCC prevista dall’art. 268 co. 3, c.c.i.i. circa l’impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall’art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.

P.Q.M.

Visto l’art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l’apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **PAOLO GARIBOLDI** [GRBPLA58D27B300D].

NOMINA Giudice Delegato la **Dott.ssa Elisa Tosi**.

NOMINA Liquidatore la **Dott.ssa Anna Paola Gambelli** con studio in Busto Arsizio, Via San Francesco n. 6.

ORDINA a PAOLO GARIBOLDI il deposito entro sette giorni dell’Elenco dei creditori.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’Elenco depositato termine fino al 27/1/2026, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l’avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i





quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.

ORDINA, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A. a cura del Liquidatore, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
- entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
- entro il 27.1.2026, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.;
- entro il 27.4.2026 depositi la prima relazione semestrale di cui all'art. 275 CCII.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva..

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 29/10/2025.

Il Presidente relatore ed Estensore
Dott.ssa Elisa Tosi

